

# COMUNE DI MONTEPAONE

C.F.00297260796 ( PROVINCIA DI CATANZARO ) 0967/49296

## UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n°10432

Ordinanza n°79

**OGGETTO: Divieto distribuzione di volantini, depliant, manifesti o altro materiale Pubblicitario.**

### IL SINDACO

**PRESO ATTO** che alcune aziende pubblicizzano i loro prodotti commerciali attraverso il sistema del volantinaggio porta a porta e la diffusione indiscriminata di manifesti e depliant nelle vie, nelle piazze, nei portoni, sui parabrezza dei veicoli e su qualsiasi manufatto esposto in luogo pubblico;

**CONSIDERATO** che la pubblicità tramite volantini e depliant nelle vie, nelle piazze, nei portoni ed in tutti gli altri luoghi pubblici del Comune causa quantità di rifiuti di difficile raccolta e, quindi, un evidente degrado dell'igiene e del decoro dell'intero territorio comunale;

**RITENUTO** quindi opportuno, necessario e doveroso: perseguire, in modo rigoroso, da parte del Comune, una seria politica di tutela ambientale e di decoro urbano; regolamentare l'attività di distribuzione dei depliant e volantini lungo le strade di tutto il territorio comunale;

**VISTI:** il D. Lgs. 15.11.1993, n. 507; l'art. 50 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; il D. Lgs. 152/2006;

**ATTESA** la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge;

### ORDINA

1 **È fatto divieto** a tutte le aziende o privati cittadini di effettuare pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica, sui pali della segnaletica stradale, sui muri delle abitazioni private o comunque su strutture murali non regolarmente autorizzate in tutto il territorio Comunale.

2. **Altresì, è fatto divieto** di distribuire volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci, negli androni delle abitazioni private, nelle cassette postali ove è evidenziato il divieto di deposito di detto materiale e sui parabrezza dei veicoli.

3. **Sono escluse** dai citati divieti le attività di volantinaggio per comunicazione di pubblica utilità effettuate dall'amministrazione pubblica o da altri enti o aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza per gravi e comprovati motivi.

### AVVERTE

Gli eventuali trasgressori (sia le aziende intestatarie della pubblicità sia il personale addetto alla distribuzione, obbligato in solido, sia i privati cittadini) che saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge (da € 2500 ad € 155,00), oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;

La Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza circa l'ottemperanza alle presenti disposizioni.

### COMUNICA

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 7 agosto 1990, n°241, si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dalla data di notificazione.

## **DISPONE**

L'invio della presente a:

1. Prefettura di Catanzaro;
2. Stazione Carabinieri di Soverato
3. Polizia Municipale sede;
4. Guardia di Finanza Soverato;
5. Polizia Stradale Soverato;
6. Centri Commerciali presenti sul territorio Comunale;
7. Pubblicata all'Albo Pretorio;

**Montepaone, 18.12.2015**

**IL SINDACO**  
**( Mario MIGLIARESE)**